

**LA CASSAZIONE FRANCESE SUL TEMA DEGLI EDITORI ON-LINE E SULLA
RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA GESTIONE DELLA PUBBLICITA' SUI SITI
INTERNET**

**a cura di
AVVOCATO LUCIANO DAFFARRA**

Nella causa avviata dagli editori Dargaud Lombard e Lucky Comics nei confronti di Tiscali Media (ora Telecom Italia), la sentenza resa dalla 1a Sezione Civile della Corte di Cassazione Francese il 14 gennaio 2010 presenta spunti interessanti circa l'interpretazione delle norme vigenti oltralpe in materia di responsabilità dei fornitori di servizi on-line, ma – soprattutto – dimostra che vi è coerenza fra le linee tracciate da precedenti o coevi giudicati italiani e francesi circa la natura di tale responsabilità determinata sulla base delle modalità con cui l'azione degli ISP si atteggia e si estrinseca di volta in volta.

Nel caso di specie, gli editori francesi Dargaud Lombard e Lucky Comics, proprietari dei diritti rispettivamente de *“Le avventure di Blake e Mortimer: il segreto dello spadone”* e *“Lucky Like: la stella quotidiana”*, hanno adito le vie legali lamentando che la società Tiscali Media (ora Telecom Italia) aveva ospitato la pagina personale di un internauta sul proprio sito e che lo stesso utente vi aveva pubblicato le strisce comiche di loro proprietà, senza il consenso dei titolari. Inoltre, il sito web in questione ha permesso l'inserimento di pubblicità a pagamento sullo spazio concesso in uso all'utente, pubblicità di cui l'ISP Tiscali Media conservava la gestione.

La decisione della Cassazione francese, che conferma la sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 7 giugno 2006¹, senza che in questa sede entriamo nell'esame dello specifico contenuto delle norme interne applicabili, stabilisce che un Internet Service Provider non può fare valere i principi della Direttiva e-Commerce applicabili ai meri fornitori di servizi di “hosting”², qualora egli agisca in qualità di “editore”, non limitandosi alla semplice attività di memorizzazione prevista dalla legge, e giungendo sino a gestire la pubblicità raccolta per il sito.

¹ A propria volta scaturita dall'impugnazione della decisione di primo grado resa il 16 febbraio 2005 dal Tribunale Regionale di Parigi.

² Articolo 14

“Hosting”

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

La sentenza che abbiamo qui brevemente (e parzialmente) tratteggiato trova un antecedente ed una conferma in altre recenti decisioni che vanno tutte a riguardare le condizioni secondo cui i fornitori di servizi nella società dell'informazione assumono responsabilità nel caso in cui i propri comportamenti esorbitino dall'ambito delle previsioni tipizzate nella Direttiva sul Commercio Elettronico.

Ricordiamo, in proposito, la recente ordinanza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2009 resa nella causa RTI / You Tube - Google in cui i due fornitori di servizi resistenti in giudizio, oltre a fornire servizi di *caching* e di *hosting* agli utenti, indicizzavano le informazioni e, pur essendo a conoscenza che l'attività svolta dagli internauti fosse illecita, non hanno provveduto a farla cessare.

In senso non difforme al merito della decisione del Tribunale di Roma si è pronunciata la nostra Corte di Cassazione Penale nella sentenza 49437/09 (III Sezione) resa nel caso Pirate Bay, nel punto in cui essa ha così stigmatizzato, il comportamento degli indagati: *"(...) Se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il protocollo di comunicazione (quale quello peer-to-peer) per consentire la condivisione di file, contenenti l'opera coperta da diritto d'autore, ed il loro trasferimento tra utenti, il titolare del sito stesso sarebbe in realtà estraneo al reato. Però se il titolare del sito non si limita a ciò, ma fa qualcosa di più – ossia indicizza le informazioni che gli vengono dagli utenti, che sono tutti potenziali autori di up-loading, sicché queste informazioni (...) sono in tal modo elaborate e rese disponibili sul sito (...), il sito cessa di essere un mero "corriere" che organizza il trasporto dei dati"*.

Principi analoghi sono altresì espressi nella sentenza pubblicata dal Tribunale di Prima Istanza di Parigi, nel caso Editions de Seuil / Google il 19 dicembre 2009, ove il giudice ha escluso la natura di mero fornitore di connettività svolta da Google nel dare accesso al servizio di ricerca di libri on-line, offerto dal motore di ricerca agli internauti nel caso in questione.

In sintesi, l'orientamento della giurisprudenza prevalente, almeno in Italia e Francia, va orientandosi verso una interpretazione della direttiva sul Commercio Elettronico che non garantisca *tout-court* una sistematica impunità ai fornitori di servizio on-line, bensì valuti di caso in caso il comportamento degli stessi alla luce del loro intervento e della loro conoscenza delle attività che si svolgono sui loro siti.